

Premesso che

- l'art.19 della legge 9 Gennaio 1991 n°10 "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" prevede che entro il 30 Aprile di ogni anno sia comunicato al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato il nominativo del tecnico Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia da parte di tutti i soggetti pubblici e privati che operano nei settori civile, terziario e dei trasporti ed abbiano un consumo di energia superiore a 1.000 TEP.

- il comma 15 dell'Allegato I del d.lgs. 19.8.2005 n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" richiede che negli Enti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 19 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 il Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia attesti la rispondenza della relazione prevista all'articolo 28 comma 1 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 ai criteri stabiliti all'articolo 26 comma 7 della medesima Legge.

- l'art. 1 del d.lgs. 19.8.2005 n. 195 "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale" prevede che le Autorità Pubbliche garantiscano l'accesso e la diffusione al pubblico dell'informazione ambientale.

Considerato:

- che da una valutazione preliminare è risultato che [Il Comune di Follo] attraverso il complesso del suo patrimonio immobiliare, dei mezzi e dei servizi forniti al Territorio è pari a circa 800 TEP/anno;

- che la mancata designazione del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia da parte dei soggetti obbligati comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa compresa tra 5.189 e 51.894 Euro, oltre l'impossibilità di aderire ai finanziamenti per interventi nel settore del recupero e risparmio energetico;

- che comunque è piena facoltà dell'ente pubblico, provvedere alla nomina del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia anche con consumi inferiori a quelli previsti dagli obblighi di legge, avendo così la possibilità di aderire ai finanziamenti ed incentivi per interventi nel settore del recupero e risparmio energetico;

- che, comunque, la nomina del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia è in grado di permettere:

- L'individuazione delle azioni, degli interventi, delle procedure e di quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia all'interno dell'ente;
- La predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali;
- La predisposizione dei dati energetici eventualmente richiesti dall'autorità Centrali così da ottimizzare l'uso dell'Energia da parte dell'ente, diminuendone parimenti i costi nonché l'impatto ambientale;

Ritenuto pertanto che anche [il Comune di Follo SP] debba procedere alla designazione del Responsabile energetico;

**Tenuto che** all'interno della struttura organizzativa dell'ente non esiste una figura professionale in grado di poter svolgere tale attività e che di conseguenza è necessario ricorrere ad un incarico di professionista esterno di comprovate capacità ad esprimere in materia di energia;

**Ravvisata** l'opportunità di conferire il suddetto incarico stabilendo i seguenti criteri ed indirizzi:

- a) Durata dell'incarico un anno;
- b) Per un importo massimo di euro 3.000,00;
- c) Predisposizione del bilancio energetico per contenimento spese;
- d) proposte di strumenti contrattuali e modalità di gestione ai fini del rispetto energetico;
- e) domande di contributo e rimborsi a vari titoli per il contenimento dei consumi;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.;

**Con voti** unanimi favorevoli espressi in forma palese.